



DECRETO N. 5/2010 DEL 25/05/2010

«in vigore dal 22 settembre 2010»

**DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE**

Modifiche

Alle Norme per la Circolazione dei Rotabili

*Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle
Locomotive
(IPCL)*

- *Sostituire le pagine: 17-18, 18/1-18/2 e 203-204 con quelle contenute nel presente fascicolo.*

- con i treni privi di frenatori, deve provvedere all'accertamento della regolarità della coda del proprio treno e darne conferma al dirigente che gliene abbia fatto richiesta, con le modalità indicate dal dirigente stesso.

Qualora debba essere data conferma scritta, questa potrà essere fornita o con mod. M.40a o con fonogramma registrato (1);

- in tutte le stazioni di fermata deve presentare, a richiesta del dirigente o dell'agente addetto alla formazione treni, i documenti di scorta e le prescrizioni necessarie per lo svolgimento del servizio;

- nelle stazioni termine di corsa deve consegnare tutti i documenti di scorta e le prescrizioni al personale addetto dell'Impresa Ferroviaria;

- in caso di inconvenienti di esercizio, o di eccezionale necessità, il personale di condotta può disporre anche l'impiego degli agenti viaggianti fuori servizio sul treno.

4. - Con i treni senza capotreno e nelle località di servizio non presenziate da proprio personale addetto, l'Impresa Ferroviaria dovrà anche provvedere, con opportune disposizioni, ad espletare le seguenti incombenze:

- nel caso di recupero di un treno accantonato (2) da più di quattro ore e meno di quarantotto ore, che non abbia subito manovre di composizione e/o scomposizione, accertare, prima della partenza, la corretta posizione (chiusura/assicurazione/bloccaggio) di porte, sportelli, parti mobili della cassa, di tutti i rotabili in composizione al treno stesso. L'esito della visita deve essere registrato;

- nel caso di necessità derivanti da situazioni non programmate (termine della prestazione lavorativa del personale, scarto veicoli per anormalità, ecc.) stazionare il treno o parte di esso con le modalità di cui all'art. 6 bis.

(1) "Treno.....coda regolare"

Cognome, nome e qualifica dell'agente.

Se, per il fonogramma viene utilizzato il mod. M40a, il macchinista dovrà trasmetterne il relativo numero, riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente.

(2) Per «treno merci accantonato» deve intendersi il materiale di un treno merci che, partito dalla stazione di origine, viene ricoverato in una stazione intermedia del percorso e abbandonato da tutto il personale in servizio al treno stesso.

Art. 4

**Trasporto di oggetti o persone
nelle cabine di guida dei rotabili**

1. – E' vietato al personale di condotta trasportare nelle cabine di guida dei rotabili, durante il servizio, oggetti o merci, ad eccezione delle dotazioni personali e di servizio.

2. – Il numero massimo delle persone che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida è riportato nelle Disposizioni Particolari di Circolazione del rotabile.

3. – Ai fini ispettivi, il personale dell' Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, munito del documento di accesso il cui fac-simile è riportato nell' Allegato XVII, deve sempre essere ammesso a viaggiare nelle cabine di guida.

4. – Fatto salvo il personale di cui al comma 3, secondo la seguente priorità possono essere autorizzati a viaggiare in cabina di guida anche:

- agenti la cui presenza in cabina è prevista dai regolamenti;
- agenti del Gestore Infrastruttura, preposti alla verifica programmata e straordinaria dello stato manutentivo dell'infrastruttura;
- persone estranee al servizio ferroviario, ma solo se in presenza di apposito personale dell'impresa ferroviaria che possa accompagnarlo durante il viaggio.

5. – Il personale di condotta deve procedere, prima della partenza del treno, al controllo delle autorizzazioni relative al personale che ha richiesto l'accesso alla cabina di guida.

6. – In taluni casi, le persone di cui al comma 4 possono essere autorizzate ad agire sulle apparecchiature di sicurezza del freno o del comando e controllo del mezzo di trazione, purché ciò avvenga in base ad apposite procedure nelle quali siano attribuite in modo chiaro le responsabilità.

(Pagina bianca - disponibile per futuri aggiornamenti)

Art. 5

**Preparazione dei mezzi di trazione
ed accompagnamento in stazione**

**Rifornitura e
mezzi di
segnalamento**

1. – Ogni agente di macchina prendendo servizio deve assicurarsi che i mezzi di trazione ad esso assegnati siano atti a svolgere il servizio, muniti degli attrezzi, dei mezzi di segnalamento prescritti e riforniti di tutte le materie di consumo. Deve altresì assicurarsi dell'efficienza dei mezzi di segnalamento luminosi (fanali per la segnalazione di coda, ecc.) in dotazione al mezzo.

I mezzi di segnalazione per l'arresto in caso di emergenza (torcia a fiamma rossa, bandiera rossa, fanale di segnalazione e dispositivo di shuntaggio dei circuiti di binario) durante il viaggio devono essere tenuti nella cabina di guida anteriore nel senso di marcia del treno.

**Circolazione
sui binari di
stazione**


2. – La circolazione dei mezzi di trazione, isolati od in gruppo sui binari di stazione, deve essere regolata dai segnali fissi, o a mano, secondo criteri stabiliti dalle Unità centrali e/o periferiche interessate. In assenza di detti segnali i mezzi di trazione devono essere scortati da un agente di stazione.

**Rispetto dei
segnali**

3. – Quando due o più mezzi o gruppi sganciati vengono a trovarsi su uno stesso binario ed in precedenza allo stesso segnale fisso, l'indicazione a via libera di questo vale solo per il primo mezzo o gruppo; il mezzo o gruppo seguente non potrà avanzare se non dopo la disposizione a via impedita e la successiva manovra a via libera del segnale, salvo disposizione in contrario.

Tesserino ed autorizzazione identificativi in dotazione ai funzionari ed agenti dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, preposti alle attività ispettive presso le imprese ferroviarie e il Gestore dell’Infrastruttura (Fac-simile).

DOCUMENTO PERMANENTE





ANSF *Agenzia Nazionale
per la Sicurezza
della Ferrovia*

Nome **MARIO**
Cognome **ROSSI**
Luogo di nascita **ROMA (RM)**
Data di nascita **31.10.1965**
Numero documento **ANSF0000**

1 2 3 4 5

fronte - recto

Data di rilascio **25.08.2009**
Data di scadenza **25.08.2010**

Il Titolare  Il Direttore dell’Agenzia 

Art. 5, commi 7 e 8, del DL.vo n. 162/2007
DM del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 170/2009
Decreto ANSF n. 9/2009 del 15.9.2009

Al titolare del presente documento è garantito l’accesso incondizionato
all’infrastruttura ferroviaria, agli impianti, alle attrezzature, ai locali,
al materiale rotabile, alla documentazione pertinente, anche durante
l’esercizio, a fini ispettivi sia ordinari che straordinari.

retro - verso

Art. 5 commi 7 e 8 del DL.vo n.162/2007; DM del Ministero Infrastrutture Trasporti n 170/2009; Decreto ANSF n. 9/2009 del 15.9.2009.

Al titolare del presente documento è garantito l’accesso incondizionato all’infrastruttura ferroviaria agli impianti, alle attrezzature, ai locali, al materiale rotabile, alla documentazione pertinente, anche durante l’esercizio, a fini ispettivi sia ordinari che straordinari.

DOCUMENTO TEMPORANEO

DOCUMENTO DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

N. _____ DEL _____

Art. 5, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 162/2007
 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 170 del 10.3.2009
 Decreto ANSF n. 9/2009 del 15.9.2009

Il presente documento di autorizzazione, emesso dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie in conformità al dettato normativo sopra richiamato, consente ai/alle Sig.ri/Sig.re

- 1. _____
nato/a a _____ il _____
- 2. _____
nato/a a _____ il _____
- 3. _____
nato/a a _____ il _____

l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, agli impianti, alle attrezzature, ai locali, al materiale rotabile, alla documentazione pertinente, anche durante l'esercizio, a fini ispettivi sia ordinari che straordinari, nel periodo dal _____ al _____

con le seguenti limitazioni:

Costituiscono allegato al presente documento le dichiarazioni liberatorie sottoscritte contestualmente dai titolari dello stesso.

Firenze, **data**

Il Direttore

Art. 5 commi 7 e 8 del DL.vo n.162/2007; DM del Ministero Infrastrutture Trasporti n 170/2009; Decreto ANSF n. 9/2009 del 15.9.2009.

Al titolare del presente documento è garantito l'accesso incondizionato all'infrastruttura ferroviaria agli impianti, alle attrezzature, ai locali, al materiale rotabile, alla documentazione pertinente, anche durante l'esercizio, a fini ispettivi sia ordinari che straordinari.